

TI_GERICHTE 13.2023.103 vom 16. Februar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-02-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2023.103_d20170216

FR: TI_GERICHTE 13.2023.103 du 16 février 2017

IT: TI_GERICHTE 13.2023.103 del 16 febbraio 2017

Regeste

Reclamo. Disposizione in materia di prove: il rischio di un giudizio finale negativo, insito in tutte le cause, non configura un pregiudizio difficilmente riparabile. Modifica di una disposizione ordinatoria processuale. Assegnazione di un termine e diritto di essere sentito

Erwägungen

E. 1

La decisione 9 ottobre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC) che, in applicazione dell'art. 319 lett. b n. 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello nel termine di dieci giorni. Rilevato che essa è stata notificata alla reclamante il 10 ottobre 2023 il gravame, rimesso alla posta il 20 ottobre 2023 è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile. L'ordinanza 13 ottobre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha annullato l'udienza e assegnato alla parte attrice un termine per inoltrare osservazioni all'istanza 11 ottobre 2023 della convenuta è anch'essa una decisione ordinatoria processuale, impugnabile con i medesimi rimedi e nei medesimi termini. Il reclamo contro la medesima risulta anch'esso tempestivo.

E. 2

In virtù dell'art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).

E. 3

L'impugnabilità delle decisioni in materia di prove, così come la decisione di annullare l'udienza e assegnare un termine per inoltrare osservazioni non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l'enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente. La reclamante sostiene che il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile le deriva da un accertamento erroneo del Pretore aggiunto, il quale non ha ammesso i testi da essa notificati ritenendo, contrariamente al vero, che essa vi aveva rinunciato, ciò che le impedirebbe in futuro di impugnare una decisione a lei sfavorevole. L'argomentazione della reclamante si fonda quindi sul timore di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore aggiunto possa respingere una pretesa perché la parte non ha dimostrato un fatto che con l'assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai

sensi della legge. In mancanza di un pregiudizio difficilmente riparabile, premessa fondamentale del reclamo fondato sull'art. 319 lett. b n. 2 CPC, il gravame in esame non può che essere dichiarato inammissibile.

E. 4

Di transenna si rileva comunque che la reclamante critica manifestamente a torto la decisione del primo giudice - senza specificare quale, ma verosimilmente l'ordinanza 9 ottobre 2023 - invocando la crescita in giudicato dell'ordinanza 26 aprile 2023. Le decisioni ordinatorie processuali non crescono infatti in giudicato e possono di principio essere modificate dal giudice che le ha pronunciate fino alla decisione finale, riserva fatta dei diritti riconosciuti e della sicurezza giuridica (TF 5A_276/2010). E in questo contesto non si può non rilevare la manifesta contraddizione nell'agire della reclamante che, dopo aver rimproverato al primo giudice un comportamento "... contrario allo stato di diritto, al principio della buona fede processuale, a quello dell'affidamento, della sicurezza del diritto e della crescita in giudicato (ne bis in idem senza mutazione di fatti o di diritto che autorizzassero modifiche)" per aver modificato l'ordinanza 26 aprile 2023, ne chiede poi essa stessa la modifica nel senso di ammettere le prove a suo tempo respinte. Neppure si può rimproverare al primo giudice un manifestamente errato accertamento dei fatti per aver rilevato che la convenuta aveva rinunciato all'audizione dei testi di cui ora chiede l'assunzione, considerato che ciò risulta dal verbale d'udienza 26 aprile 2023 (pag. 3), firmato anche dalla reclamante e dal suo patrocinatore. Per quanto concerne invece la domanda subordinata che "... il Pretore completi l'istruttoria esprimendosi sulle prove chieste dalla convenuta, e meglio sull'audizione testimoniale di A _____, M _____ e P _____ come pure sulla ripetizione dell'audizione di F _____", la stessa appare finanche inammissibile. Rilevato che il Pretore aggiunto già si è pronunciato sull'ammissibilità dei testi con ordinanza 26 aprile 2023, il reclamo sarebbe abbondantemente tardivo. Nella misura in cui invece la reclamante ha chiesto la modifica di quell'ordinanza, il gravame è inammissibile in mancanza di una decisione del primo giudice che ancora non si è pronunciato sulla questione. Non è poi dato di comprendere quale sia l'interesse della reclamante a chiedere l'annullamento dell'ordinanza 9 ottobre 2023 nella misura in cui respinge la domanda di edizione di documenti di controparte, quando poi chiede che la medesima domanda sia respinta completando l'ordinanza 26 aprile 2023.

E. 5

La reclamante impugna anche la decisione ordinatoria processuale con cui il Pretore aggiunto ha annullato l'udienza e assegnato alla controparte un termine per prendere posizione sulla sua istanza 11 ottobre 2023 con cui essa ha chiesto la modifica dell'ordinanza 9 ottobre 2023 nel senso di non ammettere l'interrogatorio delle parti e, subordinatamente, di ammettere i testi a suo tempo rifiutati. Considerato che le parti hanno il diritto di esser sentite (art. 53 CPC) l'agire del primo giudice che ha notificato l'atto alla controparte con un termine per le osservazioni appare non meno che corretto, e non è dato di vedere come avrebbe dovuto altrimenti procedere senza violare siffatto diritto. Su questo punto il reclamo, neppure motivato e al limite del temerario, sarebbe comunque da respingere.

E. 6

Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

E. 7

Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

E. 8

Con la presente decisione la richiesta di conferire effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto. La stessa sarebbe comunque stata respinta stante l'inammissibilità del gravame. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 20 ottobre 2023 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali, fissate in fr. 400.-, sono a carico della reclamante. 3. La domanda di effetto sospensivo è priva d'oggetto. 4. Notificazione (unitamente al reclamo 20 ottobre 2023 alla controparte): – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.